

COMUNE DI OSNAGO

Provincia di Lecco

RETICOLO IDROGRAFICO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

(Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n.VII/7868 e successive modifiche)

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ART.1 - NORME GENERALI	2
ART.2 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO	2
ART.3 -INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO	3
ART.4 – ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEL RETICOLO IDRICO	4
ART.5 - ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO	5
ART.6 – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	7
ART.7 – AUTORIZZAZIONI	9
ART.8 - AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA	10
ART.9 – ACCESSO AI CORPI IDRICI	10
ART.10 - CONCESSIONI	10
ART.11 - ESCAVAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL'ALVEO	11
ART.12 -VARIAZIONI DI TRACCIATO	11
ART.13 – DEROGHE	11
ART.14 – SANZIONI	11
ELENCO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE	11

ART.1 - NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore attribuite all'Amministrazione comunale di Osnago dalla D.G.R. n° 7/7868 del 25/1/2002 in attuazione dell'art.3 della l.r.1/2000.

L'Amministrazione comunale di Osnago esercita le funzioni di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi idrici di competenza comunale, per la salvaguardia del reticolo idrografico e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le funzioni di polizia idraulica consistono in attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici di competenza comunale, individuati nella tavola 1.

Si assume quale normativa di riferimento:

- il R.D. 25 luglio 1904, n.523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- il R.D.n.368/1904, relativo alle norme di polizia idraulica per i canali di bonifica;
- la Legge 5/1/1994 n. 36;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n.VII/7868 e successive integrazioni e modifiche, relativa all'individuazione del reticolo idrografico minore ed alla definizione delle relative norme di polizia idraulica;
- l'art.9, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

Le norme generali del presente Regolamento, comprensive degli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate, per evenienze non previste dalle presenti norme o per particolari condizioni del contesto.

ART.2 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

Le allegate tavole individuano il reticolo idrico nel territorio del Comune di Osnago, distinguendo

- il Reticolo principale individuato dall'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n.VII/7868, per il quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica;
- il Reticolo minore di competenza comunale cui si applicano le norme del presente regolamento. Il reticolo idrico minore è individuato per differenza del reticolo principale in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n.36/1994, per la quale il reticolo è costituito da tutte le acque superficiali (art.1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di

tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1, comma 2, del regolamento).

In particolare sono stati considerati, e pertanto contemplati dalle presenti norme, i corpi idrici rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano interessati dalla presenza di manufatti per il consolidamento delle sponde;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR);
- ne sia stata rilevata la significatività ai fini dei processi ideologici o possiedano caratteristiche ambientali meritevoli di tutela per la conservazione di habitat o specie correlati all'assetto idrologico.

E' considerato appartenente ai corpi idrici lo spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se asciutti in alcuni periodo dell'anno.

ART.3 -INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO

Le allegate tavole individuano le fasce di rispetto istituite sulle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico tenendo conto :

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale;
- delle esigenze di conservazione di habitat e specie di particolare interesse.

Le fasce hanno estensione

- fino al limite delle aree di esondazione, laddove siano stati osservati tali fenomeni;
- 10 metri per lato lungo i corsi di maggiori rilevanza o laddove si siano rilevate condizioni che necessitano di maggior attenzione;
- 4 metri per lato lungo gli altri corsi d'acqua;
- nulla in corrispondenza di tratti tombinati di canali artificiali all'interno di ambiti edificati per i quali non si riscontrino condizioni di criticità idraulica.

L'indicazione cartografica dell'estensione delle fasce ha solo significato convenzionale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono quindi essere effettivamente misurate in sito dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzionalità caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

ART.4 – ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEL RETICOLO IDRICO

Nei corpi idrici del reticolo idrico minore e principale non è consentita la realizzazione di alcun lavoro od opera senza regolare autorizzazione di cui al successivo art. 7

Potranno essere realizzati interventi di riqualificazione e potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato l'effetto di miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Potranno quindi essere in generale consentiti previa autorizzazione :

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a m.6 dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/1999).

Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento di 100 anni e un franco minimo di m.0,50.

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al

ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ambientale ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

Non sono consentiti

- il deposito o lo scarico di materiali in alveo di qualsiasi natura;
- il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
- lo sradicamento dei ceppi presenti sulle rive e nell'alveo;
- la tombinatura.

ART.5 - ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

La definizione delle attività vietate o subordinate ad autorizzazione sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto si propone di

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- garantire la conservazione o permettere la ricostituzione di equilibrati assetti idrologici nell'immediato intorno dei corpi idrici;
- garantire la conservazione delle valenze ambientali proprie dei corpi idrici, tutelando gli habitat;
- garantire l'accesso ai corpi idrici ai fini del loro monitoraggio e per l'esecuzione degli interventi di sistemazione che si rendessero necessari.

All'interno delle fasce di rispetto si applicano le seguenti disposizioni.

Per quanto concerne le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria:

- non è consentito mutare la destinazione a bosco dei suoli nonché qualsiasi trasformazione nell'uso del suolo, ad eccezione di quanto connesso ai progetti di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, di recupero ambientale dei corpi idrici, agli interventi di rinaturalizzazione e agli interventi temporanei necessari all'adeguamento tecnologico o alla manutenzione di impianti e infrastrutture esistenti;

- non sono consentiti scavi e movimenti di terra che comportino un'alterazione permanente della morfologia dei luoghi;
- non sono consentiti depositi di terra, anche temporanei;
- non è consentita la realizzazione di alcun nuovo manufatto che si alzi dal piano di campagna, la realizzazione di manufatti raso che comportino un'ulteriore impermeabilizzazione del terreno o totalmente interrati.
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico.

Fanno eccezione ai divieti sopra elencati e sono soggetti a specifica autorizzazione i lavori e le opere

- attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque, oggetto di specifica autorizzazione e, se prevista, concessione;
- necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ma senza attrezzature fisse o che comportino impermeabilizzazione del terreno
- necessarie alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei corsi d'acqua;
- attinenti i progetti di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, di recupero ambientale, nonché di rinaturalizzazione;
- per la formazione di recinzioni di tipo aperto, prive di fondazioni;
- di sistemazione a verde.

Lavori ed opere dovranno comunque essere tali da non interferire con le necessità di intervento sui corsi d'acqua.

Per gli eventuali manufatti ed edifici già presenti all'interno della fasce di rispetto, ma di epoca successiva al 1904 e privi di nulla-osta idraulico, potrà essere consentito solo il mantenimento allo stato attuale, senza aumento di volume né cambio di destinazione; se deteriorati, non potranno essere ricostruiti.

Per quanto attiene le attività agrosilvopastorali:

- non sono consentite le coperture per la tutela delle colture, anche se temporanee;
- non è ammesso lo sradicamento delle ceppaie nelle aree a bosco.

Norme ulteriori per la fascia di 4 metri

In aggiunta alle norme per l'intera fascia di rispetto, fino ad una distanza di 4 metri dal corso d'acqua si applicano le seguenti ulteriori disposizioni.

Per quanto concerne le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria, non è consentita la realizzazione di alcun nuovo manufatto, né scavi o movimenti di terra, anche se temporanei, ad eccezione di quanto relativo alle ordinarie pratiche agricole.

ART.6 – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

I lavori di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno sempre garantire il rispetto della vegetazione e della fauna.

ART.6.a - SOTTOPASSI

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

ART.6.b - ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quanto esistente lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

ART.6.c - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

I proprietari di terreni in cui sono compresi fossi, scoline, canalizzazioni che afferiscono agli alvei del reticolo idrico, principale e minore, devono curare il mantenimento della loro efficienza,

provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART.6.d - INTUBAMENTI

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico, principale e minore, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999, nonché di fossi, scoline, canalizzazioni che afferiscono agli alvei del reticolo idrico, principale e minore, e di tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

ART.6.e - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART.6.f - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

La procedura per l'autorizzazione allo scarico implica la verifica preliminare della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), all'attuale regime idraulico e alla ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque:

-20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

-40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insacco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 1300 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART.7 – AUTORIZZAZIONI

7.a RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Gli interventi da eseguirsi sul reticolo idrico principale, qualora consentiti dal presente regolamento, sono soggetti ad autorizzazione o nulla osta dei competenti uffici della Regione Lombardia.

7.b RETICOLO IDRICO MINORE

Gli interventi da eseguirsi sul reticolo idrico minore, qualora consentiti dal presente regolamento, sono soggetti ad autorizzazione o nulla osta del Comune.

Le richieste di autorizzazione da inoltrare in comune per l'esecuzione delle opere ammissibili dovranno ordinariamente essere corredate di:

1. Relazione contenente:

- luogo, foglio mappa e mappale;
- motivazioni della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.);
- relazione idraulica geologica;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

2. Elaborati grafici consistenti in :

- estratto mappa originale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000;
- estratto del P.R.G. del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

ART.8 - AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA

Non è possibile concedere autorizzazioni in sanatoria per gli interventi già realizzati, neppure quando trattasi di interventi che, se ancora da eseguirsi, sarebbero consentiti dal presente regolamento.

ART.9 – ACCESSO AI CORPI IDRICI

I proprietari ed i conduttori dei fondi prospicienti i corpi idrici del reticolo principale e minore sono tenuti a consentire l'accesso ai corpi idrici per quanto necessario al loro controllo ed all'esecuzione dei lavori autorizzati dalle competenti amministrazioni.

Nulla sarà dovuto ai conduttori per le eventuali trasformazioni che si rendano necessarie all'interno della fascia di rispetto per la realizzazione di lavori di manutenzione, sistemazione idraulica o conservazione e miglioramento ambientale, autorizzati dalle competenti autorità idrauliche, salvo il ripristino, per quanto possibile, dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

La realizzazione degli interventi, la conseguente necessità di accesso ed i lavori saranno oggetto di comunicazione preventiva ai proprietari ed ai conduttori dei fondi.

ART.10 - CONCESSIONI

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla vigente normativa, da versare agli Enti competenti: Regione o Comune, a seconda che trattasi del reticolo principale o minore.

ART.11 - ESCAVAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL'ALVEO

L'escavazione e l'asportazione di materiale litoide dall'alveo di tutti i corsi d'acqua, sia del reticolo principale che minore, deve essere autorizzata dai competenti uffici della Regione Lombardia.

ART.12 -VARIAZIONI DI TRACCIATO

La variazione del tracciato dei corsi d'acqua è subordinata alla preventiva autorizzazione degli uffici deputati alla gestione delle aree demaniali. Per quanto riguarda le successive autorizzazioni di polizia idraulica di competenza comunale, queste potranno essere concesse solo nel caso in cui il tracciato o l'alveo presentino condizioni di evidente artificialità, ed in assenza di rilevanti valenze ambientali, o per casi di pubblica utilità, su richiesta di Amministrazioni pubbliche.

ART.13 – DEROGHE

E' possibile derogare alle presenti disposizioni per motivi di pubblica utilità, nonché per evenienze non previste dal presente regolamento.

ART.14 – SANZIONI

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, da corrispondere nei modi previsti dalla legge:

- alla violazione dei divieti relativi al deposito ed allo scarico di materiali in alveo si applica una sanzione compresa fra € 100 ed € 1000, oltre all'obbligo di ripristino;
- alla violazione dei divieti relativi al deposito ed allo scarico di materiali in alveo ed all'estirpazione delle ceppaie si applica una sanzione compresa fra € 100 ed € 1000;
- alla violazione di ogni altro divieto si applica una sanzione compresa fra il doppio ed il triplo del costo dell'intervento realizzato, con un minimo di € 300, oltre all'obbligo di ripristino o recupero.
- alla realizzazione di interventi ed opere in assenza di autorizzazione si applica una sanzione compresa fra € 50 e 500.

ELENCO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE

(ALL. A - D.G.R.n.VII/7868)

- 1) Torrente Molgoretta
- 2) Torrente Molgora
- 3) Torrente Curone